
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAMIGLIA AMATO

Ente di Diritto Pubblico R.D. 18.07.1930 e D. Luogotenenziale 17.02.1916 n. 256

Fusi con Decreto Presidente Regione n. 100 del 31.03.1983 – Corte Conti 31.05.1983 - registro 1 F 212

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 44 del 15.10.1983

Codice Fiscale: 80003630839

Viale Annunziata n. 8 – MESSINA

www.casafamigliareginaelenafa.it

tel. 090357123 – email: ipabcasafamiglia@gmail.com PEC: amministrazione@pec.casafamigliareginaelenafa.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 17 del Registro Data 15.09.2023	OGGETTO: Autorizzazione al Assegnazione Temporanea ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dipendente GIANNETTO FRANCESCA categoria C 4 presso il Comune di Messina.
---	--

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di Settembre in Messina, nei locali dell'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato", il Commissario Straordinario Dott. Cesare Maddalena, nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 e successivi – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario-Direttore, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi" contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;

Considerato che la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 non trovano

applicazione dell'ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell'art. 14 lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt'oggi il legislatore regionale non ha ancora provveduto all'adozione di una norma di riassetto organico in materia di II.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi";

Vista la L.R. n. 19 del 22/12/2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla GURS n. 56 del 23/12/2005 inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle II.PP.AB della Sicilia;

Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - Commissari Straordinari delle II.PP.AB;

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, prevede che " Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ad un anno, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
- l'art. 1, comma 413, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che " a decorrere dal 1° gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";
- per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2 -sexies citato l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

Preso atto

- della richiesta pervenuta in data 12/09/2023 dalla sig.ra Giannetto Francesca dipendente dell'Ente - categoria C - posizione economica – C4, con cui la medesima ha avanzato richiesta di nulla osta per l'assegnazione temporanea presso il Comune di Messina per il periodo di un anno;

Richiamato

- Il parere positivo di questo Ente al trasferimento in comando della dipendente sig.ra Giannetto Francesca con nota prot. n. 185 del 15/09/2023;

Richiamato

- l'art. 23-bis del D.Lgs n. 165/01 che sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato;

Vista

- la bozza del protocollo d'Intesa tra i due Enti, per la disciplina degli aspetti e istituti contrattuali relativi al servizio che verrà svolto per il periodo oggetto di comando;

Rilevato che

- per l'intero periodo di assegnazione temporanea a tempo pieno, tutti gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale, completo dei contributi e delle ritenute previste per legge, nonché gli eventuali buoni pasto erogati, il salario accessorio, il lavoro straordinario e l'indennità di missione, se ed in quanto dovuti, comprensivi di eventuali oneri riflessi, sono a totale carico del Comune di Messina.

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

Preso atto che l'Ente applica ai rapporti di lavoro del personale dipendente il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991 e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. che si allegano alla presente per farne parte integrante;

Vista la normativa vigente in materia di IIPPAB;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;

Visto lo Statuto;

Per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

DELIBERA

l'adozione dell'atto *de quo* con le seguenti statuizioni:

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di autorizzare** l'assegnazione temporanea della dipendente, Sig.ra Giannetto Francesca, categoria C - posizione economica – C4, presso il Comune di Messina, per il periodo di dodici mesi con decorrenza dal 01.10.2023 e fino al 30.09.2024 - il comando è totale ed è pari a n. 36 ore settimanali.
3. **Di dare atto** che sarà obbligo del Comune di Messina – Ente utilizzatore, per l'intero periodo di assegnazione temporanea a tempo pieno della predetta dipendente, farsi carico di tutti gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale, completo dei contributi e delle ritenute previste per legge, nonché gli eventuali buoni pasto erogati, il salario accessorio, il lavoro straordinario e l'indennità di missione, se ed in quanto dovuti, comprensivi di eventuali oneri riflessi;
4. **Di approvare** la bozza del protocollo d'Intesa tra l'IPAB e il Comune di Messina per la disciplina degli aspetti e istituti contrattuali relativi al servizio che verrà svolto per il periodo oggetto di comando.
5. **Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Letto, approvato e sottoscritto.

Messina, 15.09.2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Cesare Maddalena

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Per la regolarità Amministrativa e Tecnica ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991 e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., si esprime parere favorevole.

Messina, 15.09.2023

IL SEGRETARIO-DIRETTORE f.f.

Dott. Giovanni Rovito

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Direttore dell'Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web istituzionale.

Messina, 15.09.2023

IL SEGRETARIO-DIRETTORE f.f.

Dott. Giovanni Rovito

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
AI SENSI DELL'ART.23 BIS,
COMMA 7, DEL D.LGS.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di settembre nella sede della residenza municipale

TRA

Il COMUNE DI MESSINA, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Salvo Puccio, con sede in Messina, Piazza Unione Europea, codice fiscale 00080270838;

E

L'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena Famiglia Amato", rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Cesare Maddalena, con sede in Messina, Viale Annunziata, 8, codice fiscale 80003630839

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del Digs. 30 marzo 2001, n. 165: "*2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con te modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto*";

- *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., all'art. 23 bis, comma 7, prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie"*;

CONSIDERATO CHE l'utilizzo di personale pubblico per attività di interesse comune attraverso la sottoscrizione di appositi accordi si inquadra in un "favor legislatoris" che emerge da numerose norme di legge e regole contrattuali;

VERIFICATO che il distacco della dipendente deve presentare i presupposti di legittimità richiesti dalla giurisprudenza, quali la temporaneità, l'interesse del datore di lavoro distaccante, il consenso del lavoratore, la previa sottoscrizione di specifico protocollo di intesa e che il periodo trascorso in distacco è computato come servizio utile a tutti gli effetti,

TENUTO CONTO della volontà dell'Ente di appartenenza del lavoratore, di impegnare il proprio dipendente in attività istituzionali da svolgere presso il Comune di Messina, per accrescerne le

competenze e le conoscenze attraverso una esperienza in ente di grandi dimensioni, delle necessità del Comune di Messina di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di aver a disposizione presso il Servizio - _____ di una unità di personale per garantire -----

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 17 del 15.09.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, l'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato", ha assentito all'utilizzo, alle condizioni riportate negli articoli successivi, del proprio dipendente sig.ra GIANNETTO FRANCESCA;
 - con deliberazione della G.C. n. _____ del _____.09.2023 , dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Messina ha disposto di avvalersi, alle condizioni riportate negli articoli successivi, del dipendente succitato;
 - il dipendente sig.ra GIANNETTO FRANCESCA, ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea al Comune di Messina , alle condizioni riportate negli articoli successivi;
- Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

1. La sig.ra GIANNETTO FRANCESCA dipendente dell'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato" Categoria C - posizione economica C4, è assegnato temporaneamente al Comune di Messina per lo svolgimento delle funzioni attinenti il profilo posseduto;

ART. 2

TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO

1. La sig.ra GIANNETTO FRANCESCA dipendente dell'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato" presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di Messina da cui dipenderà organizzativamente con orario normale di lavoro di 36 ore settimanali suddivise su 5 giorni lavorativi con l'articolazione oraria che sarà stabilita dal dirigente.
L'IPAB "Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato" mantiene, per tutto il periodo di assegnazione temporanea a tempo pieno, la titolarità del rapporto di lavoro. Il personale assegnato, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso l'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato".
2. Per l'intero periodo di assegnazione temporanea a tempo pieno, tutti gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale, completo dei contributi e delle ritenute previste per legge, nonché gli eventuali buoni pasto erogati, il salario accessorio, il lavoro straordinario e l'indennità di missione, se ed in quanto dovuti, comprensivi di eventuali oneri riflessi, sono a totale carico del Comune di Messina.
3. Il servizio prestato dai dipendenti durante il predetto periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

Art. 3
MODALITA' DI RECESSO

1. Il dipendente può richiedere di rientrare nell'ente di appartenenza con preavviso di almeno un mese. L'Amministrazione è tenuta al reinserimento del dipendente in categoria e profilo professionale equivalente a quello di appartenenza.
2. Il recesso da parte delle Amministrazioni potrà avvenire per motivate esigenze di servizio e/o riorganizzazioni previo preavviso di almeno un mese.

Art. 4
DURATA

1. Il presente protocollo d'intesa ha validità di un anno dalla sottoscrizione. Alla scadenza ricorrendone le condizioni di fatto e di legge, può essere rinnovato.

Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI

1. Quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto, si intende retto dalle norme e disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per il Comune di Messina
Il Direttore Generale
Dott. Salvo Puccio

Per l'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato"
Il Commissario Straordinario
Dott. Cesare Maddalena